

1. CE P
29 LUG. 2007

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 414 del 06 LUG. 2007

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- D'Agostino Anna c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno sei del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso GIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio JANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione not. il 23/2/07 proponeva appello avverso la sentenza Trib Bn n. 420/06 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli per l'udienza del 17/9/07;

Con determina n. 454/07 si procedeva al conferimento dell'incarico dell'Avvocatura Provinciale per la costituzione in giudizio;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da D'Agostino Anna c/ Provincia di Benevento dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 454/07;

1000

1000

1000

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta:

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 454/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso da D'Agostino Anna c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Trib. Bn n. 420/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

(Dott. Sergio MOLLO)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 514 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

19 LUG. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

[Handwritten signature]

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 LUG. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

01 AGO. 2007

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

[Handwritten signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 01 AGO. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 01 AGO 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

[Handwritten signature]

Copia per

2 SETTORE AVVOCATURA

il

prot. n.

ES 5967

SETTORE _____

il

prot. n.

2807

SETTORE _____

il

prot. n.

Revisori dei Conti

5372

il

prot. n.

Nucleo di Valutazione

71.7.07

il

prot. n.

[Handwritten signature]

PROVINCIA DI BENEVENTO

23 FEB 2007

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

ATTO di APPELLO

COPIA

MANDATO

Avv. Luigi Diego Perifano
Avv. Mariella Perifano

Vi nomino difensore e procuratore nel procedimento instaurato con il presente atto, nonché per l'atto di precetto e successivi occorrenti, per il procedimento esecutivo, perché anche separatamente mi difendiate e rappresentiate. Mi difenderete e rappresenterete altresì nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, e in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo ed alla estinzione, con ampio potere di chiamare in causa. Se di cognizione e se dinanzi al TAR, Vi conferisco espressamente la facoltà di sottoscrivere, in mio nome e conto il ricorso introduttivo del giudizio ed eventuali motivi aggiunti. Espressamente Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare. Nominerete Avvocati ove lo riteniate a Vostro insindacabile giudizio, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi o in Vostra sostituzione, con gli espressi poteri a Voi Conferiti, nessuno escluso: le relative competenze saranno esclusivamente a mio carico. Il presente mandato Vi conferisco in ogni grado del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione. Ritengo sin d'ora per ratto e fermo il Vostro operato. Eleggo domicilio nel Vostro studio in Napoli via Duomo n. 348 -/o Avv. Rosanna Del Vecchio.

PER: la sig.ra **D'Agostino Anna**, quale erede del sig. **D'Agostino Antonio** rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti **Luigi Diego Perifano** e **Mariella Perifano** del Foro di Benevento unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Duomo n. 348, presso lo studio dell'avv. Rosanna Del Vecchio

Appellanti

CONTRO: **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.

Appellata

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 28/04/1995 l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., previo invito diffida dagli eredi, odierni appellanti, a voler rilasciare immediatamente l'immobile sito in Benevento, alla via Perinetto n. 56, perché detenuto senza titolo, citava i sigg.ri **D'Agostino Anna** e **Finelli Carmela** vedova **D'Agostino**, eredi di **D'Agostino Antonio**, a comparire innanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del **7.7.1995** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: <<1) *condannare D'Agostino Anna e Finelli Carmela, vedova D'Agostino, per le causali indicate, al rilascio del locale nonché al risarcimento dei danni, nella misura che sarà determinata a seguito di accertamenti a condursi; 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa*>>.

Con comparsa di costituzione e risposta a mezzo del sottoscritto avvocato si costituivano in giudizio gli eredi **D'Agostino** chiedendo <<in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione d'incompetenza, dichiarando in deduca materia l'inderogabile competenza del pretore; in via principale: rigettare la domanda e, in accoglimento delle richieste formulate, previo

Anna D'Agostino
VI È AUTENTICA
SULL'ORIGINALE
P. LO AV.
LUIGI DIEGO PERIFANO



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0005462

Data 26/02/2007

Oggetto ATTO DI CITAZIONE
D'AGOSTINO ANN

1744
27207

accertamento del diritto di Finelli Carmela e D'Agostino Anna, quali eredi di D'Agostino Antonio, al riscatto dell'unità abitativa assegnata, disporre in loro favore, ex art. 2932 cc il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in via Perinetto, 58 o alternativamente dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione Provinciale di Benevento alla stipula del definitivo contratto di cessione in proprietà; in via gradata: egualmente rigettare la domanda e, in accoglimento delle richieste formulate, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in favore degli eredi D'Agostino per aver eseguito opere di manutenzione dell'alloggio eccedenti gli obblighi del conduttore per eventuale esborso di maggiori somme non dovute all'Amm.ne Prov.le, quale differenza tra il canone di locazione mensile stabilito dalla legge e il prezzo rateale di riscatto effettivamente versato alla scadenza mensile, il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria>>.

Instaurato il contraddittorio, le parti tentavano un componimento bonario della lite che, tuttavia, non sortiva esito positivo

All'udienza dell'11/5/2004, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie articolate rispettivamente dalle parti ed a scioglimento della riserva assunta, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le stesse, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21/7/2004. Le conclusioni venivano materialmente precisate solo all'udienza del 22/6/2005, nel corso della quale il Giudice introitava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.

A definizione del giudizio il Tribunale di Benevento, in data 15/01/2006, emetteva la sentenza n. 420/06, depositata in cancelleria in data 24/02/2006, e così provvedeva: <<1) accoglie la domanda attoria, fondata e provata; 2) per lo effetto, riconosciuta e dichiarata l'occupazione dell'alloggio abusiva -sine titolo-, ordina il rilascio dell'appartamento ubicato in Benevento alla via Perinetto n. 56, piano 2°,

interni 13, attualmente detenuto da D'Agostino Anna e Finelli Carmela, ved. D'Agostino, in favore dell'Amministrazione Provinciale, fissando la data del 30 aprile 2006 per la riconsegna dell'immobile;3) rigetta la domanda riconvenzionale , inammissibile ed infondata, spiegata dalle convenute; 4) condanna le convenute in solido al risarcimento dei danni in favore della parte attrice , mediante pagamento della somma di € 20.000,00, considerata all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo; 5) condanna le convenute in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio (...)>>.

Nelle more della proposizione del presente atto di appello la sig.ra Finelli Carmela è deceduta.

Tanto premesso la sig.ra D'Agostino Anna, così come rappresentata, domiciliata e difesa, con il presente atto propongono appello avverso la sentenza n. 420/06 emessa, a definizione del giudizio n. 1656/95 R.G.A.C., dal Tribunale di Benevento in data 15/01/2006, depositata in data 24/02/2006, non notificata, e ne chiedono l'integrale riforma, siccome sommariamente e contraddittoriamente motivata, resa in palese violazione delle risultanza di causa e di espresse disposizioni di legge, logicamente e giuridicamente viziata per in seguenti

MOTIVI

I

Occorre premettere brevemente i fatti per cui è causa ai fini di una migliore comprensione della vicenda che ci occupa.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, alla fine degli anni 50, realizzava in Benevento, alla località Cretarossa , una palazzina di quattro piani composta da sedici appartamenti, avvalendosi dei benefici previsti

dalla legge n. 408/1949, che consentiva agli enti locali di costruire alloggi in edilizia economica e popolare per i propri dipendenti, mediante la concessione di apposito contributo statale.

Con delibera consiliare n. 14 del 28.1.1960 veniva approvata la disciplina regolamentare per l'assegnazione dei suddetti alloggi, sottolineando, con rapporto del 15.3.1960 a firma dell'Ingegnere Capo dell'Amministrazione Provinciale, che *"la costruenda palazzina a Cretarossa gode dei benefici della L. 2.7.1949 n. 408 e dovrà anch'essa essere assegnata, ope legis, con patto di futuro riscatto".*

Con delibera n. 991 del 22.4.1964 veniva stilata la graduatoria di merito degli assegnatari, tenuto conto della quota di riserva in favore dell'Amministrazione ai sensi del DPR 17.1.1959 n. 2 e s.m.e i., e con delibera giuntale n. 2203 del 14.10.1964 venivano assegnate n. 13 unità immobiliari, mentre le rimanenti tre venivano destinate alla quota di riserva in favore dell'Ente.

Con delibera n. 300 del 16.2.1965 la Provincia disponeva di concedere a tre dipendenti dell'Amministrazione, tra cui il sig. D'Agostino Antonio, a titolo di locazione semplice, le tre unità immobiliari oggetto della riserva.

Nel corso degli anni il D'Agostino provvedeva a versare regolarmente all'Amm.ne Provinciale il canone corrispondente alla quota di riscatto dell'unità abitativa, e, alla sua morte, i suoi eredi, che hanno sempre vissuto nel quartino di che trattasi, proseguivano normalmente nella gestione del rapporto.

Con nota del 29.10.1990, prot. n. 25751, il sig. D'Agostino, unitamente ad altri occupanti, faceva pervenire alla Provincia un parere a firma del presidente p.t. dell'IACP di Benevento, con il quale contestava la mancata assegnazione sia degli alloggi oggetto di rinuncia, sia di quelli riservati in proprietà dell'Ente, precisando, in riferimento a questi ultimi, l'illegittimità della disposta riserva; nonché la determinazione del canone di locazione

ai sensi della L. 392/78, assumendo che essa doveva conformarsi alla previsione di cui all'art. 22 L. 513/77 e s.m. e i..

Con parere dell'11.3.1992, inoltre, la I^a Commissione consiliare sollecitava, tra l'altro, la Giunta provinciale a "(...) *liberare dai vincoli di destinazione i restanti alloggi, sempre per procedere alla loro assegnazione*".

Senonché, del tutto inopinatamente, con atto n. 842 del 27/4/93, la Giunta Provinciale, nella premessa che gli appellanti dovessero considerarsi solo come occupanti a titolo precario, deliberava di concedere loro, in locazione semplice, gli alloggi, fissando, altresì, il relativo canone mensile in applicazione della legge n. 392/78.

Con delibera n. 2003 del 21.9.1993 la Giunta provinciale riscontrando la richiesta di chiarimenti da parte del CO.RE.CO, circa l'assegnazione degli alloggi in questione, precisava che la delibera n. 842 non era da considerarsi delibera di assegnazione, "*ma solo e semplicemente di regolarizzazione di situazione preesistente con la trasformazione in rapporto locativo con l'applicazione dell'equo canone*".

Sicché, con nota 13714/94, l'Ente provinciale intimava agli eredi il pagamento di somme a titolo di equo canone per fitti arretrati a tutto il 31/12/1993, nonché, ai sensi dell'art. 9 della l. 537/93, il pagamento del canone dall'1.1.1994.

I convenuti replicavano prontamente con due distinte raccomandate a.r. (del 28-30.1.1995 e del 3.5.1995), precisando di aver sempre intrattenuto con l'Amministrazione un regolare rapporto e di avere, nel corso di oltre trent'anni, sempre provveduto a pagare le quote di riscatto dell'alloggio; contestavano in toto la richiesta di fitti arretrati e si dichiaravano disponibili a versare il canone adeguato alle disposizioni ex L. 537/93, ma solo a partire dalla data prevista dalla legge medesima, ovvero dall'1.1.1994, e

comunque “a scomputo della residua quota di riscatto dell'alloggio, se non integralmente versata”.

Ciò nondimeno, con atto di citazione notificato in data 28.4.1995, l'Amministrazione Provinciale richiedeva giudizialmente la condanna degli eredi D'Agostino al rilascio dell'immobile, sia a causa delle ritenute abusive dell'occupazione, sia a causa della contestata morosità per mancato pagamento dei fitti arretrati.

Di qui la sentenza n. 420/06 impugnata con il presente atto.

II

La sentenza di primo grado è manifestamente e logicamente viziata, oltrechè ingiusta ed incongrua, laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'occupazione dell'appartamento sito nella palazzina di via Perinetto n. 56 da parte del D'Agostino debba essere qualificata come “abusiva” e/o “sine titolo”.

Tale qualificazione è manifestamente errata ed infondata, e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

Per quanto esposto al punto I che precede va preliminarmente evidenziato che il godimento dell'unità abitativa de qua veniva, per tutto il tempo intercorso sino alla data della domanda, disciplinato attraverso una serie di atti formali che ne sancivano, a tutti gli effetti legali, la regolarità, e trovava, altresì, legittimazione in correlati atti amministrativi (cfr. del di G. C. n. 300/65) che non consentono di qualificare il godimento dell'immobile come occupazione “sine titolo”, atteso che i casi di occupazione abusiva sono quelli in cui non si rinviene alcun titolo opponibile all'Ente gestore.

Ed infatti, la Giunta Provinciale, nella seduta del 3.9.1962, assegnava al D'Agostino, con una regolare procedura e sulla base di una regolare domanda positivamente accolta dallo stesso organo, l'alloggio di che trattasi.

Nel corso degli anni, poi, l'Amministrazione richiedeva e puntualmente percepiva mediante trattenuta diretta sugli stipendi, il **canone di locazione**, nella specie corrispondente alla quota di riscatto dell'alloggio.

Tra gli inquilini, inoltre, veniva anche costituito un condominio (con annesse tabelle millesimali per la suddivisione delle spese) cui gli eredi D'Agostino partecipavano sin dall'inizio.

Tutti gli elementi passati in rassegna (dalla apposita decisione della G.P. di assegnazione dell'alloggio agli atti amministrativi successivi, dalla costituzione del condominio alla trattenuta mensile sullo stipendio, nonché alla richiesta di adeguamento del fitto) attestano, quindi, la esistenza di un valido rapporto giuridico tra le parti e la piena legalità dello stesso.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si comprende come il Giudice di prime cure abbia potuto qualificare l'occupazione de qua "sine titulo": quasi che gli istanti si fossero introdotti furtivamente nell'appartamento o se lo fossero "autoassegnato"!

Appare dunque paradossale la domanda proposta dall'Amministrazione Provinciale tesa, in sostanza, alla regolamentazione di un rapporto di locazione semplice che, per tutto quanto detto, è sempre stato regolare e legale.

Più correttamente, semmai, la regolamentazione avrebbe dovuto interessare la "natura" dell'assegnazione che, invero, logicamente e correttamente, anche alla luce della situazione giuridica consolidatasi negli anni a vantaggio dei convenuti, dev'essere senz'altro da considerare "con patto di futura vendita".

Del resto tale prospettazione, oltre che dall'art. 3 della L. 408/1949 applicata al caso di specie, si evince anche dal Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di che trattasi, approvato dalla Provincia con delibera consiliare n. 14 del 1960: dalla disciplina regolamentare (vedi artt.

La sentenza impugnata, inoltre, per effetto dell'erroneo presupposto di cui si è detto, dev'essere censurata anche laddove, con logica vistosamente e microscopicamente aberrante, il Giudice di prime cure ha ritenuto di condannare gli odierni appellanti, in solido, al risarcimento dei danni in favore della Amministrazione Provinciale, mediante il pagamento della somma di € 20.000, oltre interessi dall'emissione della sentenza all'effettivo soddisfo.

Il Giudice, preliminarmente errando nella valutazione dell'occupazione come "sine titolo", ha conseguentemente motivato la condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'Ente sul presupposto che <<(…) l'Amministrazione ha subito dei danni per la mancata disponibilità dell'alloggio, visto che le convenute dal 1994 non hanno più versato alcuna somma, quale corrispettivo del godimento dell'immobile>>.

Tale affermazione, tuttavia, premessa la contestazione preliminare attinente all'occupazione considerata abusiva, trova facile smentita ove si consideri quanto già detto sopra: gli appellanti hanno sempre corrisposto, nel corso degli anni, un canone corrispondente alla quota di riscatto dell'immobile di che trattasi, pari a £. 9.000, con la conseguenza che, ultimando il relativo pagamento, essi hanno successivamente maturato il diritto all'assegnazione dell'alloggio di via Perinetto.

La condanna degli eredi al pagamento della somma come quantificata in sentenza, dunque, non trova alcun fondamento giuridico, ancor più se si considera che il D'Agostino, nel corso degli anni, ha sostenuto ingenti e cospicue spese per mantenere l'alloggio assegnatogli in buono stato e servibile all'uso statuito, in misura eccedente agli obblighi facenti capo al conduttore, e ciò, naturalmente, senza alcun contributo da parte dell'Ente, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto.

Per tale ragione, dunque, l'odierno appellante, in via riconvenzionale, formulava, in primo grado, richiesta di risarcimento di tutte le spese

sostenute, quali quelle occorrenti per l'installazione degli impianti citofonico condominiale, luce sottoscala, elettrico, gas – metano, accesso telecomandato dell'area condominiale; per la sostituzione del portone capo – scala; per il rifacimento dell'impianto idraulico; per il rifacimento della pavimentazione, il tutto per la complessiva somma di £. 50.000.000 o di quella somma maggiore o minore che fosse risultata di giustizia.

Il Giudice di prime cure, tuttavia, presupponendo erroneamente un'occupazione "sine titulo", non ha conseguentemente ritenuto di accogliere tale domanda e, quindi, neppure ha ammesso i mezzi istruttori richiesti al fine di provare la stessa.

La sentenza, pertanto, va riformata anche sul punto.

P.Q.M.

la sig.ra D'Agostino Anna, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

CITA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., domiciliata, unitamente ai procuratori costituiti, Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, presso la sede legale della dell'Ente sita in Benevento, alla via Calandra, a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sez. e C.I. a designarsi, all'ud. del 17.09.2007 alle ore di rito e nei soliti locali di udienza, siti in NAPOLI, in Castel Capuano, con espresso invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, con espressa avvertenza che la mancata costituzione, nei termini indicati, comporterà la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale, e in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per ivi sentire, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 420/2006 resa in data ____ dal Tribunale di Benevento e conseguentemente emettere i seguenti provvedimenti:

- **Nel merito:** respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello così come proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigettare le avverse pretese siccome inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertato il diritto di D'Agostino Anna, quale erede di D'Agostino Antonio, al riscatto dell'unità abitativa assegnata, disporre in suo favore, ex art. 2932 cc, il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Benevento, alla Via Perinetto, 58 o, alternativamente, dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione provinciale di Benevento alla stipula del definitivo contratto di cessione in proprietà;
- **in via subordinata ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale:** condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t., al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in favore degli eredi D'Agostino per avere eseguito opere di manutenzione dell'alloggio eccedenti gli obblighi del conduttore e per l'eventuale esborso di maggiori somme non dovute all'Amministrazione Provinciale, quali differenze tra il canone di locazione mensile stabilito dalla legge ed il prezzo rateale di riscatto effettivamente versato alla scadenza mensile, il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria.
- **In via istruttoria:** ammettere le richieste istruttorie così come formulate nel corso del giudizio di primo grado, disattese, e che qui, devono intendersi come integralmente riproposte e trascritte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatta anticipazione.

Salvis Juribus.

DOCUMENTAZIONE:

Si allega la seguente documentazione:

copia autentica della sentenza di 1° grado

b. copia fascicolo di 1° grado;

c. copia sentenza n. 2219/2005 GOA Dott Taddeo, Tribunale di
Benevento – sezione stralcio

Salvis jjuribus

Benevento - Napoli, 20.2.2007.

avv. Luigi Diego Perifano




RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, **avvocato Luigi Diego Perifano** del Foro di Benevento, in base alla L. 53/1994 ed in virtù dell'Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in data 25/05/2004, rilasciata in data 25/05/2004, previa iscrizione al n. 04/2007 del mio registro cronologico ho notificato per conto di D'Agostino Anna (nata a Colle Sannita il 12/09/1948, CF. DGSNNA48P52C870N) il suesteso atto di citazione in appello a :

- 1) **Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t.** c/o i procuratori costituiti, avv. Candido Volpe e avv. Enzo Catalano, con gli stessi elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in **Benevento, alla Via Calandra**, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con racc. A/R n. ~~76261949293-3~~ spedita dall'Ufficio Postale di Benevento - Succursale n. 07 - in data corrispondente a quella del timbro postale;

Benevento, li 22 FEBBRAIO 2007

Avv. Luigi Diego Perifano



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avvocato Luigi Diego Perifano del Foro di Benevento, in base alla L. 53/1994 ed in virtù dell'Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in data 25/05/2004, rilasciata in data 25/05/2004, previa iscrizione al n. 04/2007 del mio registro cronologico ho notificato per conto di D'Agostino Anna (nata a Colle Sannita il 12/09/1948, CF. DGSNNA48P52C870N) il suesteso atto di citazione in appello a :

- 1) Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t. c/o i procuratori costituiti, avv. Candido Volpe e avv. Enzo Catalano, con gli stessi elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Benevento, alla Via Calandra, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale con racc. A/R n. 76261919293-3 spedita dall'Ufficio Postale di Benevento - Succursale n. 07 - in data corrispondente a quella del timbro postale;

Benevento, li 22 FEBBRAIO 2007

Avv. Luigi Diego Perifano

